

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Erik LAVEVAZ

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Massimo BALESTRA



---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, lì \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE  
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 14 aprile 2021

In Aosta, il giorno quattordici (14) del mese di aprile dell'anno duemilaventuno con inizio alle ore otto e otto minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

**LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA**

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

**Il Presidente Erik LAVEVAZ**

e gli Assessori

**Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente**

**Roberto BARMASSE**

**Luciano CAVERI**

**Jean-Pierre GUICHARDAZ**

**Carlo MARZI**

**Chiara MINELLI**

**Davide SAPINET**

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi,  
Sig. Massimo BALESTRA \_\_\_\_\_

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **399** OGGETTO :

AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DELLA L.R. 5/2021, A FINAOSTA SPA E ALLE BANCHE CONVENZIONATE CON LA REGIONE A SOSPENDERE IL PAGAMENTO DELLA QUOTA CAPITALE DELLE RATE DEI MUTUI, STIPULATI FINO AL 14 APRILE 2021, IN SCADENZA DAL 1° MAGGIO 2021 E FINO AL 31 OTTOBRE 2022.

## LA GIUNTA REGIONALE

vista la legge regionale 9 aprile 2021, n. 5 (Sospensione della quota capitale delle rate di mutui agevolati previsti da leggi regionali a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19), la quale prevede:

- all'articolo 1 la sospensione, a domanda degli interessati, del pagamento della quota capitale delle rate in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2021 al 31 ottobre 2022 dei mutui agevolati stipulati alla data di entrata in vigore della legge stessa con Finaosta S.p.A. o con le banche convenzionate (per queste ultime limitatamente ai mutui contratti ai sensi del Capo I della l.r. 33/1973), a valere sulle leggi regionali indicate dal comma 13;
- all'articolo 2, comma 1, al fine di assicurare il recupero del capitale relativo ai mutui concessi alle sole imprese che hanno ottenuto la sospensione, la possibilità, al termine del periodo di sospensione, di allungare la durata del piano di ammortamento fino ad un massimo di cinque anni, con contestuale possibile variazione di altre condizioni contrattuali, previa positiva valutazione di ogni singola posizione sotto il profilo creditizio da parte di Finaosta S.p.A., anche in deroga alle durate e alle condizioni contrattuali previste dalle richiamate leggi regionali;
- all'articolo 2, comma 2, al fine di uniformare le diverse leggi regionali di concessione di mutui agevolati, l'abrogazione dell'articolo 53 della l.r. 8/2020 relativo alla proroga di ulteriori dodici mesi della sospensione del pagamento delle rate dei mutui stipulati dagli operatori del settore turistico-ricettivo;
- all'articolo 3 la dichiarazione d'urgenza;

preso atto che la misura è rivolta al sostegno dei redditi delle famiglie e all'incremento delle disponibilità finanziarie delle imprese operanti nel territorio regionale, è finalizzata a fronteggiare e contenere gli effetti negativi sul tessuto socio-economico regionale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e trattasi di un'agevolazione della quale possono fruire per un periodo limitato i beneficiari in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 3, della legge che abbiano contratto un mutuo ricompreso nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 14 e che ne facciano richiesta;

visto il parere in materia di aiuti di Stato espresso dalla Struttura affari legislativi e aiuti di Stato con nota prot. n. 3438/Fin del 18 marzo 2021, che sostiene l'ipotesi dell'esclusione dell'intervento dall'applicazione delle disposizioni della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

dato atto che l'articolo 1, comma 1, della l.r. 5/2021 prevede che la Giunta regionale è autorizzata a disporre la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui stipulati alla data di entrata in vigore delle legge medesima, per il tramite della società finanziaria regionale (Finaosta S.p.A.), in scadenza dal 1° maggio 2021 e fino al 31 ottobre 2022, a valere sulle leggi regionali di cui al comma 14;

ravvisata la necessità di autorizzare Finaosta S.p.A., nonché le banche convenzionate con la Regione, nella fattispecie Unicredit S.p.A., limitatamente ai mutui di cui al Capo I della l.r. 33/1973, ad attuare la sospensione di cui alla l.r. 5/2021 e a porre in essere tutte le

attività necessarie per dare attuazione alle disposizioni ivi contenute, con particolare riferimento alla rideterminazione dei piani di ammortamento dei mutui;

dato atto che l'articolo 1, comma 13, della l.r. 5/2021 stabilisce che la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla medesima legge;

ravvisata pertanto la necessità di disciplinare i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nella l.r. 5/2021 da parte di Finaosta S.p.A., nonché delle banche convenzionate con la Regione, nella fattispecie Unicredit S.p.A., limitatamente ai mutui di cui al Capo I della l.r. 33/1973, in relazione al carattere di urgenza al quale si ispira la norma regionale;

considerato che il mancato rientro sui fondi di rotazione, in caso di adesione totalitaria da parte degli 8.680 beneficiari potenziali, è quantificato, con riferimento alla sospensione della sola quota capitale, in euro 25 milioni per l'anno 2021 e in euro 41,8 milioni per l'anno 2022, senza valutazione della presenza dei requisiti di accesso;

dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri diretti sul bilancio regionale ma che, tuttavia, la sospensione così disposta comporta da parte di Finaosta S.p.A. la necessità di effettuare ulteriori rettifiche di valore sui crediti, con conseguente deterioramento della redditività dell'intermediario, senza comunque pregiudicare l'operatività in quanto il patrimonio societario, ancorché ridotto, è sufficiente ad assorbire gli effetti della sospensione;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1404 in data 30 dicembre 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 e delle connesse disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura credito e previdenza, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alle finanze, innovazione, opere pubbliche e territorio, Carlo Marzi;

ad unanimità di voti favorevoli,

#### **DELIBERA**

- 1) di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, Finaosta S.p.A., nonché le banche convenzionate con la Regione, nella fattispecie Unicredit S.p.A., limitatamente ai mutui di cui al Capo I della l.r. 33/1973, ad attuare la sospensione di cui alla legge regionale 9 aprile 2021, n. 5, e a porre in essere tutte le attività necessarie per dare attuazione alle disposizioni ivi contenute, con particolare riferimento alla rideterminazione dei piani di ammortamento dei mutui;
- 2) di dare atto che la sospensione ha ad oggetto la quota capitale delle rate dei mutui stipulati alla data di entrata in vigore della suddetta legge, in scadenza dal 1° maggio 2021 e fino al 31 ottobre 2022;

- 3) di disciplinare all'allegato 1 alla presente deliberazione i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla l.r. 5/2021, in relazione al carattere di urgenza al quale si ispira la norma regionale;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;
- 5) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

§

**Criteria e modalità di attuazione della l.r. 5/2021 in materia di sospensione del pagamento della quota capitale delle rate di mutui agevolati previsti da leggi regionali a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

Art. 1

(Definizioni)

Nel seguente documento si adottano le seguenti definizioni:

- **“Volume d'affari”**: quello risultante dalla dichiarazione annuale IVA 2020 relativa al 2019 e dichiarazione annuale IVA 2021 relativa al 2020, presentata all'Agenzia delle Entrate con relativa ricevuta di presentazione o, in mancanza, accompagnata da attestazione sottoscritta dal proprio consulente fiscale che dichiari l'importo del volume d'affari complessivo dei periodi d'imposta 2019 e 2020. Per i soggetti economici non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA annuale, copia dei registri dei corrispettivi e/o delle fatture emesse con attestazione dell'importo del volume d'affari riferito all'anno d'imposta 2019 e all'anno d'imposta 2020 sottoscritta dal proprio consulente fiscale. Ai fini della verifica del volume d'affari nei bimestri di gennaio e febbraio 2019, 2020 e 2021 si fa riferimento ai registri dei corrispettivi e/o delle fatture emesse unitamente all'attestazione del volume d'affari del periodo sottoscritta dal proprio consulente fiscale.
- **“Insorgenza di condizioni di non autosufficienza”**: per soggetto non autosufficiente si intende il portatore di handicap grave (art. 3, c. 3, Legge 104/1992), ovvero invalido civile (da 80% a 100%).
- **“Avvio dell'attività”**: per le imprese è la data di avvio di attività risultante dal Registro delle Imprese o da altra documentazione ufficiale attestante l'avvio dell'attività oggetto di finanziamento.

Per i liberi professionisti e i lavoratori autonomi è la data di inizio attività indicata dal Modello AA9/10 “Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessione attività ai fini IVA” dell'Agenzia delle Entrate, o risultante dalla ricevuta rilasciata da quest'ultima, o da documentazione equivalente.

Articolo 2

(Oggetto dell'agevolazione)

1. Su istanza dei beneficiari in possesso dei requisiti di cui al comma 3, articolo 1, della l.r. 5/2021, è sospeso il pagamento della sola quota capitale delle rate dei mutui stipulati alla data di entrata in vigore della suddetta legge, per il tramite della società finanziaria regionale (Finaosta S.p.A.), in scadenza dal 1° maggio 2021 e fino al 31 ottobre 2022, a valere sui fondi di rotazione regionali e sui fondi della gestione speciale di cui alle seguenti leggi regionali:
  - ✓ 8 ottobre 1973, n. 33 “Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta” ;
  - ✓ 28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta), articolo 5;
  - ✓ 30 dicembre 1982, n. 101 (Costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione);

- ✓ 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia);
  - ✓ 15 luglio 1985, n. 46 (Concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio);
  - ✓ 28 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie);
  - ✓ 13 maggio 1993, n. 33 (Norme in materia di turismo equestre);
  - ✓ 24 dicembre 1996, n. 43 (Costituzione di un fondo di rotazione per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario in agricoltura);
  - ✓ 27 febbraio 1998, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti a fune e di connesse strutture di servizio);
  - ✓ 26 maggio 1998, n. 38 (Interventi regionali a favore del settore termale);
  - ✓ 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali);
  - ✓ 24 giugno 2002, n. 11 (Disciplina degli interventi e degli strumenti diretti alla delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico);
  - ✓ 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane);
  - ✓ 8 giugno 2004, n. 7 (Interventi regionali a sostegno delle imprese artigiane ed industriali operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli);
  - ✓ articolo 6, legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16);
  - ✓ 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1);
  - ✓ 20 luglio 2007, n. 17 (Interventi regionali a favore di imprese in difficoltà);
  - ✓ 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza);
  - ✓ 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative);
  - ✓ 25 maggio 2015, n. 13 (Legge europea regionale 2015);
  - ✓ 21 luglio 2016, n. 12 (Interventi regionali per la capitalizzazione delle imprese industriali ed artigiane);
  - ✓ 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale).
2. La sospensione determina la proroga della durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate, per un periodo eguale a quello della sospensione, senza alcuna formalità, ovvero senza la necessità di apportare modifiche formali al contratto né di acquisire la conferma formale delle garanzie in essere.
  3. Nel periodo di sospensione la quota interessi viene calcolata al tasso contrattuale sul debito residuo al momento della sospensione e viene rimborsata alle scadenze originarie.
  4. La sospensione del pagamento della quota capitale dei mutui non determina l'applicazione né di commissioni, né di interessi di mora per il periodo di sospensione, fatta salva l'applicazione degli interessi di mora in caso di mancato

pagamento delle rate di soli interessi dovute durante il periodo di sospensione alle scadenze originarie.

5. Durante il periodo di sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione e/o decadenza dal beneficio del termine previste nel contratto di mutuo o finanziamento.
6. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate di mutuo riprende secondo gli importi e la periodicità originariamente previsti dal contratto posticipato di un periodo pari alla durata della sospensione.
7. La sospensione si applica ad analoghe condizioni anche ai finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria stipulati a valere sulle leggi di cui al punto 1.

### Art. 3

(Soggetti beneficiari e requisiti di accesso)

1. Possono beneficiare dell'agevolazione di cui all'articolo 1, i privati, le imprese, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti intestatari o cointestatari dei mutui stipulati a valere sui fondi di rotazione regionali e sui fondi della gestione speciale di cui alle leggi regionali soprarichiamate.
2. La sospensione è subordinata al verificarsi nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda di sospensione, di almeno uno dei seguenti eventi con riferimento ad uno dei cointestatari dei finanziamenti e con attualità dello stato alla medesima data:
  - a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, risoluzione per limiti di età con diritto al trattamento previdenziale, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissione del lavoratore non per giusta causa;
  - b) cessazione involontaria del rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato, anche stagionale, se il lavoratore alla data di presentazione della domanda di sospensione non è titolare di pensione o di rapporto di lavoro dipendente;
  - c) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409, comma primo, n. 3), del Codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa;
  - d) per un periodo di almeno trenta giorni solari consecutivi di sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro pari almeno al 20 per cento dell'orario complessivo annuo con attualità dello stato di sospensione o riduzione, anche in attesa dell'approvazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;
  - e) morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza;
  - f) per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, una riduzione del volume d'affari nel periodo dal 1° marzo 2020 al 28 febbraio 2021 superiore al 33% rispetto al volume d'affari del periodo dal 1° marzo 2019 al 29 febbraio 2020. Per coloro che hanno avviato l'attività nel 2019, 2020 e 2021, si prescinde

dalla riduzione del volume d'affari. Per i soci di società una riduzione del volume d'affari nei termini sopra previsti riferita al volume d'affari complessivo delle società in cui si detiene la partecipazione, in presenza di reddito prevalente riferito alla partecipazione;

- g) per le imprese una riduzione del volume d'affari nel periodo dal 1° marzo 2020 al 28 febbraio 2021 superiore al 33% rispetto al volume d'affari del periodo dal 1° marzo 2019 al 29 febbraio 2020. Per le imprese che hanno avviato l'attività nel 2019, 2020 e 2021, si prescinde dalla riduzione del volume d'affari. Con riferimento ai mutui erogati per l'acquisto o la ristrutturazione di un immobile aziendale o per l'acquisto di partecipazioni nella società proprietaria dell'immobile aziendale o che gestisce l'azienda di cui l'immobile fa parte, la riduzione del volume d'affari può essere computata tenuto conto del volume d'affari del soggetto non mutuatario proprietario dell'immobile aziendale o che gestisce l'azienda di cui l'immobile fa parte, nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, il controllo di tale soggetto sia detenuto, direttamente o indirettamente, dalla parte mutuataria, o viceversa.
3. La sospensione non si applica ai mutuatari con posizioni debitorie classificate da Finaosta S.p.A. e dalle banche convenzionate con la Regione "credito deteriorato" alla data del 29 febbraio 2020, ai sensi della disciplina degli intermediari finanziari, che continuano a presentare il medesimo stato alla data di presentazione della domanda. Per crediti deteriorati si intendono le posizioni debitorie classificate da Finaosta S.p.A. come esposizioni "*non-performing*" ripartite nelle categorie delle sofferenze, delle inadempienze probabili e delle esposizioni scadute deteriorate, ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari finanziari, così come definite nella circolare di Banca d'Italia n. 217 del 5 agosto 1996 (Manuale per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza per gli intermediari finanziari, gli istituti di pagamento e gli IMEL) e successivi aggiornamenti.

#### Art. 4

(Mutui stipulati da banche convenzionate con la Regione)

1. La sospensione di cui alla l.r. 5/2021 si applica ai mutui stipulati ai sensi del capo I della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta), da banche convenzionate con la Regione, nella fattispecie Unicredit S.p.A., a valere sui fondi di rotazione regionali ivi previsti, con le modalità stabilite dai commi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 e 11 dell'art. 1 della medesima legge, fatta salva la facoltà in capo a Unicredit S.p.A. di adottare le procedure operative e gestionali più idonee a dare attuazione a quanto ivi disposto.
2. L'iniziativa di cui alla l.r. 5/2021 dovrà essere resa nota alle filiali di Unicredit S.p.A. presenti nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta, al fine di favorire un'adeguata diffusione a livello locale.



Art. 5  
(Istanze e termini)

1. I mutuatari in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3 comma 2 possono richiedere la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo in scadenza dal 1° maggio 2021 e fino al 31 ottobre 2022 con apposita domanda, redatta su modello messo a disposizione dagli intermediari finanziari, da presentare entro il 5 del mese precedente la prima scadenza rateale, fatto salvo per le rate in scadenza nel mese di maggio 2021, per le quali la scadenza è fissata al 22 aprile 2021. Per i mutui in preammortamento, la domanda di sospensione dovrà essere presentata, nei termini sopra previsti, prima della scadenza della rata di ammortamento.
2. La sospensione può essere richiesta una sola volta per le rate non ancora scadute al momento della domanda, fermo restando in ogni caso il termine della sospensione al 31 ottobre 2022 e la ripresa del piano di ammortamento dopo tale data secondo le scadenze originarie.
3. Durante il periodo di sospensione il cliente può in qualsiasi momento richiedere il riavvio del piano di ammortamento. La ripresa del piano di ammortamento avviene al termine del periodo di sospensione o della richiesta di riavvio da parte del cliente con il corrispondente allungamento del piano di ammortamento per una durata pari al periodo di sospensione.
4. Ai mutui il cui piano di ammortamento originario si estingue prima del 31 ottobre 2022, la sospensione si applica in ogni caso fino al 31 ottobre 2022, con ripresa dopo tale data del pagamento delle rate secondo gli importi e la periodicità originariamente previsti.
5. Le domande di sospensione sono corredate di una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 – DPR 28 dicembre 2000, n. 445 attestante il verificarsi, con riferimento a uno dei cointestatari dei finanziamenti, delle condizioni di cui al precedente articolo 3 comma 2.
6. Le domande sono sottoscritte da tutti i cointestatari del mutuo, ovvero dagli eredi, e trasmesse agli intermediari finanziari, con le modalità stabilite dagli stessi, entro le scadenze previste:
  - per i mutui stipulati da Finaosta:
    - per i privati mediante e-mail all'indirizzo [sospensione.privati@finaosta.com](mailto:sospensione.privati@finaosta.com) oppure mediante telefax al n. 0165 548636;
    - per le imprese esclusivamente mediante e-mail all'indirizzo [sospensione.impres@finaosta.com](mailto:sospensione.impres@finaosta.com);
  - per i mutui stipulati ai sensi del capo I della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta) da Unicredit S.p.A., direttamente presso gli sportelli delle filiali presenti sul territorio regionale.

7. Finaosta S.p.a. e le banche convenzionate procedono, in qualsiasi momento e comunque entro 12 mesi dal termine del periodo di sospensione, al controllo a campione, nella misura minima del 5% delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui al precedente punto 5. È fatta salva la facoltà in capo agli intermediari finanziari di richiedere, fin dal momento della presentazione della domanda, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3, comma 2.
8. Ai fini del monitoraggio del rischio di credito dei finanziamenti concessi da parte di Finaosta S.p.A., la domanda di sospensione rivolta alla stessa società deve contenere l'impegno da parte del mutuatario di fornire alla stessa, in qualsiasi momento e per tutta la durata residua del mutuo, tutti i documenti, i dati, le informazioni, i chiarimenti e le notizie concernenti la propria situazione patrimoniale, economica, finanziaria e reddituale, nei termini e con le modalità dalla medesima richiesti, pena la decadenza della sospensione.
9. In caso di esito negativo dei controlli di cui al punto 7 si applicano le disposizioni di cui agli artt. 75 e 76 del d.p.r. 445/2000.

#### Articolo 6

(Allungamento durata piani di ammortamento)

1. Finaosta S.p.A., al termine del periodo di sospensione, al fine di assicurare il recupero del capitale relativo ai mutui concessi alle imprese che vi hanno aderito, può concedere l'allungamento della durata del piano di ammortamento fino ad un massimo di cinque anni, con contestuale possibile variazione di altre condizioni contrattuali, previa positiva valutazione di ogni singola posizione sotto il profilo creditizio del mutuatario, anche in deroga alle durate e alle condizioni contrattuali previste dalle leggi regionali richiamate all'articolo 2.
2. Per l'attuazione di quanto previsto al punto precedente, Finaosta S.p.A. avvia, già durante il periodo di sospensione, le attività necessarie all'effettuazione della valutazione, sotto il profilo creditizio, delle singole imprese titolari dei mutui, in modo tale che al termine del periodo di sospensione il pagamento delle rate di mutuo riprenda alle nuove condizioni pattuite.

#### Articolo 7

(Norma finale)

1. Finaosta S.p.A. e Unicredit S.p.A. sono tenute a comunicare alla competente struttura del Dipartimento bilancio, finanze e patrimonio l'elenco dei beneficiari che hanno richiesto la sospensione allegando il relativo nuovo piano di ammortamento.